

Proposta di legge

Disposizioni in materia di Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC). Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Preambolo

Art. 1 - Comitato di gestione dell'ATC. Modifiche all'articolo 11 ter della l.r. 3/1994

Art. 2 - Norma transitoria

Art. 3 - Entrata in vigore

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma 4, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), n) dello Statuto;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);

Considerato quanto segue

1. Nel corso dell'applicazione delle disposizioni relative alla disciplina dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia è emersa la necessità di disciplinare compiutamente le ipotesi di decadenza dalla carica dei componenti del comitato di gestione degli ATC;

2. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa occorre prevedere che il componente decaduto per causa a lui non imputabile continua nell'esercizio delle funzioni sino alla nomina del sostituto; tale previsione non si estende ai casi in cui la causa di decadenza è imputabile alla responsabilità del singolo componente in quanto in tali casi l'interesse prevalente da garantire è l'interesse pubblico all'integrità dei componenti dell'organo;

3. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività degli ATC appare necessario prevedere che anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la disposizione che stabilisce che il componente decaduto per causa a lui non imputabile continua nell'esercizio delle funzioni sino alla nomina del sostituto; conseguentemente, è altresì necessario disporre l'immediata entrata in vigore della presente legge.

approva la seguente legge:

Art. 1

Comitato di gestione dell'ATC. Modifiche all'articolo 11 ter della l.r. 3/1994

1. Il comma 8 dell'articolo 11 ter della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente comma:

“8. Il Presidente della Giunta regionale dichiara la decadenza dalla carica:

- a) in caso di assenza ingiustificata ad almeno tre riunioni;
- b) in caso di revoca della designazione da parte dell'organizzazione o associazione di riferimento dei membri di cui al comma 1, lettere a), b) c);
- c) in caso di cessazione dalla carica di sindaco, assessore o consigliere comunale dei membri di cui al comma 1, lettera d);
- d) nei casi previsti dallo schema di Statuto approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11bis, comma 5.”

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 11 ter della l.r. 3/1994 è inserito il seguente comma:

“ 8 bis. Nei casi di decadenza di cui al comma 8, lettere b) e c), il componente continua ad esercitare le funzioni sino alla adozione del decreto del Presidente della Giunta regionale con cui si provvede alla nomina del sostituto. Ai fini della nuova nomina il soggetto designante trasmette entro centottanta giorni dalla data in cui si è verificata la causa di decadenza, la nuova designazione al Presidente della Giunta regionale. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina entro i successivi trenta giorni.”.

Art. 2

Norma transitoria

1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.